

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

- CEI 0-2:** Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici.
- CEI 0-10:** Guida alla manutenzione degli impianti elettrici.
- CEI 11-1:** Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica.
- CEI 11-8:** Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica, Impianti di terra.
- CEI 11-17:** Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI 11-18:** Impianti di produzione, trasporto distribuzione di energia elettrica. Dimensionamento degli impianti in relazione alle tensioni.
- CEI 17-113:** (CEI EN 61439-1) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Regole Generali;
- CEI 17-114:** (CEI EN 61439-2) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 2: Quadri di Potenza;
- CEI 20-22:** Cavi non propaganti l'incendio. Prove.
- CEI.20-35:** Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale.
- CEI 20-36:** Prova di resistenza al fuoco di cavi elettrici.
- CEI 20-37:** Cavi elettrici. Prove sui gas emessi durante la combustione.
- CEI 23-51:** Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- CEI 64-8 VII edizione:** impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua..
- CEI 64-12:** Esecuzione degli impianti di terra negli edifici per uso residenziali e terziario.
- CEI 64-14:** "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori".
- CEI 64-50:** Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori.
- CEI EN 60529 (CEI 70-1):** Gradi di protezione degli involucri (codice IP);
- UNI EN 12464-1:** Illuminazione di interni con luce artificiale;
- UNI 9795: 2010** Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio;
- UNI 11224: 2007** Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi;
- UNI EN 54-1: 1998** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio – Introduzione;
- UNI EN 54-13: 2005** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema;
- UNI EN 54-14: 2004** Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione;
- CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31):** Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: limiti – Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase);
- D. Lgs. 19 08 2005 n. 192:** Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- D. Lgs. 29/12/2006 n.311:** Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

ELENCO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E NEI LUOGHI DI LAVORO.

- Legge 01.03.68 n. 186:** Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici ed elettronici;
- D.M. 22.01.08 n. 37:** Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.Lgs. 09.04.08 n. 81:** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(documento formato da 306 articoli e 14 allegati per oltre 400 pagine)

Articolo 304 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, comma 3](#), e dall'[articolo 306, comma 2](#), dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64^(N), il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 agosto 2007, n.123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.

1-bis. Le funzioni attribuite all'ispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro, della

Salute e delle Politiche Sociali, individuata in sede regolamentare nell'ambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Con uno o più Decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della Legge 3 agosto

2007, n. 123^(N), si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in

Leggi o Regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal [comma 1](#).

3. Fino all'emanazione dei Decreti legislativi di cui al [comma 2](#), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N), e successive modificazioni,

ovvero ad altre disposizioni abrogate dal [comma 1](#), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

LEGGI E REGOLAMENTI ABROGATI:

- *Sicurezza*

DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

DPR 19 marzo 1956, n. 303

Norme generali per l'igiene del lavoro; (l'art.64 è ancora in vigore);

DPR 7 gennaio 1956, n. 164

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);

DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494

"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" (*come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528*) (*G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000*);

- *Impianti*

LEGGE 5 marzo 1990, n. 46

Norme per la sicurezza degli impianti;

- *Prevenzione incendi*

D.M. 16 febbraio 1982 (prevenzione incendi)

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

REGOLAMENTI DI PREVENZIONE INCENDI.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. (11G0193)

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

(estratto)

N	[*]	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
			A	B	C
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre a carattere pubblico che privato, con capacità superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali chiusi o in luoghi aperti al pubblico.		<i>fino a 200 persone</i>	<i>oltre 200 persone</i>
66	84	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli, rifugi per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	<i>fino a 50 posti letto</i>	<i>oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>
67	85	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti. Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>

[] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011. I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".*

DECRETO 7 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (12A09459)

(vedi estratto ALLEGATO III)

65	1 B	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Fino a 200 persone
	2 C	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Oltre 200 persone
66	1 A	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Fino a 50 posti letto
	2 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto;
	3 B	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
	4 C	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	Oltre 100 posti letto
67	1 A	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone
	2 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 150 e fino a 300 persone;
	3 B	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Asili nido
	4 C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti	Oltre 300 persone

